



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Direzione Generale

Prot.n. AOODRTO/3295  
Ufficio VI

Firenze, 26 marzo 2012

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della Toscana – Loro Sedi

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell'U.S.R. per  
la Toscana Loro Sedi

---

e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali Regionali  
Comparto Scuola

e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali Regionali –  
Area V della Dirigenza Scolastica  
Loro Sedi

**OGGETTO:** D.M. n. 22 del 12 marzo 2012. Cessazioni dal servizio. Trattamento di quiescenza.  
Indicazioni operative.

Si comunica, con l'invito alla massima diffusione, che sulla rete Intranet e sul sito web del M.I.U.R. sono stati pubblicati la Circolare Ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012, contenente indicazioni operative sulle cessazioni dal servizio e sul trattamento di quiescenza, e il Decreto Ministeriale n. 22 del 12 marzo 2012 che fissa al **30 marzo 2012** il termine per la presentazione, da parte del personale dirigente scolastico - docente - educativo ed A.T.A., delle domande di cessazione dal servizio o di trattenimento in servizio, con effetto dal 1 settembre 2012, nonché per l'eventuale revoca di dette domande.

Il termine del 30 marzo 2012 riguarda anche il personale scolastico che, avendo diritto alla cessazione dal servizio per aver maturato "quota 96", intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale trattamento di quiescenza.

La presentazione delle domande deve essere effettuata utilizzando la procedura *web POLIS "istanze on line"*. Al personale in servizio all'estero è consentita la presentazione dell'istanza in forma cartacea. Il personale non di ruolo deve presentare la domanda, solo in formato cartaceo, alla sede di appartenenza per il successivo inoltro al competente Ufficio Territoriale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Direzione Generale

Le domande di cessazione devono essere convalidate, da parte di ciascuna istituzione scolastica, al SIDI con l'apposita funzione presente a sistema al fine della registrazione dell'operazione nell'organico di diritto, mentre l'accertamento del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario è di competenza degli Uffici Territoriali.

Pertanto, le dette operazioni devono essere svolte in modo coordinato tra le singole scuole e l'Ufficio territoriale.

La detta convalida deve essere effettuata a decorrere dal 2.4.2012 (data rilascio funzioni) e, comunque, tassativamente non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità, al fine di assicurare la correttezza delle operazioni di mobilità del personale (vedi nota MIUR prot. n. 1325 del 22.3.2012);

Per la prima volta, da quest'anno le domande di pensione devono essere inviate all'ente previdenziale esclusivamente con modalità on-line, come specificato nella C.M. 23/2012.

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle indicazioni contenute nelle predette disposizioni e sugli adempimenti ivi previsti, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Per il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento (età, anzianità contributiva di 40 anni, somma dei requisiti di età ed anzianità "quota 96") continuano a valere le disposizioni precedenti.

La nuova normativa esercita i suoi effetti nei confronti dei dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012.

Pertanto, nell'anno 2012 e successivi dovranno essere collocati a riposo, al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento), i dipendenti che nell'anno 2011 erano in possesso dei requisiti sopra richiamati.

Nei confronti del personale che ha concluso il periodo di permanenza in servizio al 31 agosto 2012 si adotta la risoluzione del rapporto di lavoro d'ufficio.

Rimane invariato il comma 3, art. 509 del D. Lgs. 297/94, che disciplina i trattenimenti in servizio per il raggiungimento del minimo della pensione.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 72, comma 7, della legge n. 133/2008 sono confermati i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 del 4/12/2009.

Al riguardo, nel sottolineare che le istanze di trattenimento in servizio sono soggette a valutazione discrezionale, si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 9, comma 31, del D.L.



Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della  
Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Direzione Generale

78/2010, convertito in Legge 122/2010, che ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni a nuove assunzioni.

I provvedimenti di trattenimento in servizio relativi al personale docente, educativo e A.T.A. rientrano nella competenza dei Dirigenti Scolastici. I Dirigenti degli Uffici Territoriali, oltre ad assicurare ogni forma di supporto, vorranno, altresì, concordare con le scuole tutti gli adempimenti necessari al SIDI in ordine alla corretta gestione delle cessazioni, ivi compresa la comunicazione alle scuole delle eventuali classi di concorso in esubero a livello provinciale.

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 15 luglio 2010 – area V della Dirigenza Scolastica e, in particolare, dall'art. 12 che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni, prorogato al **30 marzo 2012** limitatamente al corrente anno scolastico.

Per i dirigenti scolastici che compiono il 65° anno di età entro il 31 agosto 2012, in possesso dei requisiti al 31/12/2011, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente con effetto dal 1 settembre 2012 e sarà comunicata da questa Direzione Generale, fatta eccezione per i dirigenti nei confronti dei quali sarà valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni, secondo i criteri contenuti nella Direttiva n. 94 /2009 sopra richiamata.

Inoltre, la risoluzione automatica del rapporto di lavoro, a decorrere dal 1 settembre 2012, opera anche nei confronti di coloro che sono stati autorizzati a permanere in servizio fino al 66° anno di età al 31 agosto 2012 (salvo nuova istanza di trattenimento).

I provvedimenti relativi al personale dirigente, conseguenti alle istanze prodotte ai sensi dell' art. 72, commi 7, della Legge 133/2008, saranno adottati da questa Direzione Generale secondo i criteri di valutazione dettati dalla citata Direttiva n. 94/2009.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro, oltre il 30 marzo, non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del Comparto Scuola e, pertanto, sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori (finestra mobile di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 212).

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
Angela Palamone